

Ruolo della stabile organizzazione negli scambi intracomunitari di beni

di **Marco Peirola**

OneDay Master

Esportazioni, plafond di esportatore abituale e importazioni

Scopri di più

L'Agenzia delle entrate, nella **soluzione prospettata ai quesiti rivolti al Comitato Iva** e da quest'ultimo esaminati con il *Working Paper* n. 857/2015, ha ritenuto che l'**articolo 192-bis, Direttiva 2006/112/CE, non sia applicabile alle cessioni intracomunitarie di beni, neppure nell'ipotesi di intervento della stabile organizzazione** posseduta dal cedente nello Stato membro di **destinazione dei beni**.

L'**articolo 192-bis, Direttiva 2006/112/CE** – nel definire i requisiti che devono essere soddisfatti affinché il soggetto estero **non sia stabilito** nello Stato membro in cui possiede la stabile organizzazione – richiede, allo stesso tempo, che il **soggetto non residente effettui una cessione di beni** o una prestazione di servizi imponibile nel predetto Stato membro e che la stabile organizzazione **non intervenga** nella cessione o prestazione.

A sua volta, il **concetto di intervento della stabile organizzazione** nella cessione o prestazione posta in essere dal soggetto estero è definito dall'**articolo 53, Regolamento 2011/282/UE** di esecuzione, secondo cui la partecipazione della stabile organizzazione si configura quando i mezzi tecnici o umani della *branch* sono **utilizzati dal soggetto estero per operazioni inerenti all'effettuazione della cessione o prestazione, prima o durante la realizzazione dell'operazione**.

Nel *Working Paper* n. 857/2015, il Comitato Iva ha osservato che, ai fini dell'**articolo 192-bis, Direttiva 2006/112/CE**, il **concetto di stabile organizzazione** è utilizzato, in primo luogo, per individuare il **luogo impositivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi** e, in secondo luogo, per **determinare il debitore d'imposta**.

Confermando la posizione dell'Agenzia delle entrate, il Comitato Iva ha affermato che l'**articolo 192-bis, Direttiva 2006/112/CE**, e l'**articolo 53, Regolamento 2011/282/UE**, **non si applicano agli scambi intracomunitari di beni**.

La **valutazione dell'intervento della stabile organizzazione** assume, infatti, rilevanza al fine di

individuare il **debitore d'imposta**, nel solo caso in cui la cessione o prestazione sia **territorialmente rilevante nello Stato membro in cui è situata la *branch***. Negli scambi intracomunitari di beni, invece, è **l'acquisto intracomunitario ad essere territorialmente rilevante nello Stato membro** di destinazione dei beni e il debitore della relativa imposta, ai sensi dell'**articolo 200, Direttiva 2006/112/CE**, è il cessionario, a prescindere dall'intervento della stabile organizzazione.

Con la [risposta a interpello n. 57/E/2023](#), l'Agenzia delle entrate, discostandosi dalle indicazioni del Comitato Iva, ha ritenuto che l'**intervento della stabile organizzazione** di una società tedesca nella cessione di un bene inviato dalla Germania **direttamente** al cessionario italiano sia idoneo a **scomporre l'operazione economicamente unica in due distinte operazioni**: il trasferimento di beni dalla casa madre tedesca alla sua *branch*, che, in capo a quest'ultima, dà luogo ad un **acquisto intracomunitario "per assimilazione"**, ai sensi dell'[articolo 38, comma 3, lettera b\), D.L. 331/1993](#), e la **cessione interna** dei beni al destinatario, fatturata dalla *branch* con addebito dell'imposta.

L'intervento qualificante della stabile organizzazione è dovuto alla **negoziazione e conclusione dei contratti di vendita**, nonché alle attività di *pre* e *post*-vendita.

Senza tale intervento, ha puntualizzato la [risposta a interpello n. 57/E/2023](#), l'acquisto intracomunitario, con controparte la casa madre, sarebbe posto in essere dal **cessionario italiano**, sul quale graverebbe anche l'applicazione della relativa imposta, ai sensi dell'[articolo 44, comma 1, D.L. 331/1993](#).

L'individuazione del **debitore d'imposta** nell'acquisto intracomunitario di beni in presenza della stabile organizzazione italiana del cedente non residente è stata **nuovamente affrontata dall'Agenzia delle entrate** con la [risposta a interpello n. 64/E/2025](#).

Anche in questa occasione, l'Agenzia delle entrate ha ribadito che gli acquisti intracomunitari **rientrano** nell'ambito applicativo dell'**articolo 192-bis, Direttiva 2006/112/CE**, e dell'**articolo 53, Regolamento 2011/282/UE**.

Pur trattandosi di una **categoria di operazioni peculiare**, i cui contorni sono tratteggiati a livello nazionale dall'[articolo 38, D.L. 331/1993](#), gli acquisti intracomunitari rappresentano il risvolto, dalla prospettiva dell'acquirente, delle **cessioni intracomunitarie**, di cui all'[articolo 41, D.L. 331/1993](#), che, a loro volta, altro non sono che una **particolare tipologia di cessioni di beni**.

Ne deriva che le **cessioni intracomunitarie** e, di conseguenza, anche gli **acquisti intracomunitari** non possono essere considerati come una **fattispecie estranea rispetto alla categoria generale** delle cessioni di beni, con la conseguenza che l'esistenza della stabile organizzazione del cedente in uno Stato membro non è, da sola, **condizione sufficiente per qualificare tale operatore come soggetto stabilito**, essendo necessario verificare i presupposti previsti dai citati articoli **192-bis, Direttiva 2006/112/CE**, e **53, Regolamento 2011/282/UE**.



A differenza del caso oggetto della [risposta a interpello n. 57/E/2023](#), l'Agenzia delle entrate ha escluso che la **stabile organizzazione svolga un ruolo di effettiva partecipazione negli acquisti intracomunitari, non intervenendo nella negoziazione e conclusione dei contratti** con i clienti finali della casa madre tedesca presenti sul territorio nazionale e **non contribuendo neppure a definire le caratteristiche dei prodotti ceduti** nell'ambito delle attività propedeutiche alla fornitura dei prodotti stessi.

L'attività della stabile organizzazione, consistente nella consulenza e assistenza tecnica successiva alle vendite, è stata, pertanto, ritenuta **non idonea a qualificare il soggetto estero come stabilito in Italia**, con la conseguenza che, nel **rapporto tra la casa madre tedesca e il cessionario italiano**, è quest'ultimo che deve **assolvere l'Iva sugli acquisti intracomunitari di beni**.